

2001

Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

1.004.00001.00154229131

NUMERO ARCHIVIO		154229131	
COD. AL.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA
1/36562	307	65	184961367/1
N. ARCH. AG.		PRODOTTO	CLASSE
		2001	
ESERCIZIO		R. PR.	GRUPPI
2021		0	0
D.P.		INDIC. (TIPO E NUMERO)	
EFFETTO VARIAZIONE	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATEAZIONE
31/12/2022	31/12/2023	30/06/2023	2
SEMESTRALE		DATA EMISSIONE	
		12/12/2022	
SCADENZA VINCOLO			
CONVENZIONE	COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA
CODICI TIPO CLIENTE		CODICE PAG.	
87663		921	
CONTRAENTE / ASSICURATO		CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA RM		01383711007	
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE
TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO	
		RM	
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE
TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE	

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

COME DA ALLEGATO

CONDIZIONI DI RISCOPO - MASSIMALE ASSICURATO - FRANCHIGIE

CODICE RISCHIO		23114	
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)		5.000.000,00	
PER SINISTRO		5.000.000,00	
PER PERSONA		5.000.000,00	
PER DANNI A COSA		5.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO		MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
PER SINISTRO		5.000.000,00	
PER PERSONA		5.000.000,00	

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
		700		

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stato calcolato sul numero partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio ivi identificati, riportati nell'apposito riquadro sopra indicato. La polizza non è soggetta a regolazione premio, pertanto l'assicurato ha l'obbligo di comunicare in corso d'anno la variazione del numero degli elementi assunti a parametro per il calcolo del premio e di pagare il maggior premio dovuto, ciò onde evitare l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE



UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/36562/65/184961367/1
BARI

CODICE SUBAGENZIA 307

Contraente/Assicurato
Domicilio
Partita IVAFEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA - RM
01383711007

Il presente contratto — emesso a seguito di affidamento diretto dei servizi assicurativi — **CIG: Z4134783AE** — a conclusione della quale è rimasta aggiudicataria **UnipolSai Assicurazioni SpA** — è regolato:

1. dal frontespizio di polizza denominato "Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi" — prodotto 2001 — parte "B" riportante i dati essenziali del contratto stesso;
2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato.

CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PER CONTO E A FAVORE DELLA F.P.I. FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA - DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI

Tra in seguito denominato Contraente o Ente e la **UNIPOLSAI Assicurazioni SpA**, in seguito denominata Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione RCT/O a favore della F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati. Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE", e "NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO RCO" che formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1. Durata, decorrenza e proroga della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 2 (due)

Art. 2. Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a comunicare all'Impresa tutte le modifiche delle normative riguardanti l'Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l'Impresa la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 3. Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede dell'Assicuratore e/o del Broker entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 4. Foro competente- clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di

UnipolSai Assicurazioni -
UnipolSai Assicurazioni -
UnipolSai Assicurazioni -
UnipolSai Assicurazioni -
UnipolSai Assicurazioni -

Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Art. 5. Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni premio unitario - premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all'Assicuratore per ciascun anno assicurativo,

si conviene che:

- **il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio sarà computato sul numero totale delle Società e/o Associazioni affiliate.**

Entro due mesi dalla data di scadenza di ogni annualità, la Contraente fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero e nome delle Società e/o Associazioni Affiliate riferiti all'anno assicurativo trascorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive e/o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate /rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio i registri, ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti della Contraente da Società affiliate alla F.P.I., in regola con il pagamento della quota anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la F.P.I. abbia ufficialmente aderito.

Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all' Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 3. Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e frazionamento

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o delle rate di premio così come indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Assicuratore per il tramite del Broker.

Il Premio Annuo Lordo minimo è comunque acquisito dall'Impresa, viene tra le parti stabilito, di comune accordo, nell'ammontare di € 16.995,00 da corrispondere all'Assicuratore per tramite del Broker, in rate semestrali anticipate senza alcuna ulteriore addizionale di frazionamento.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, dopo di che l'assicurazione si intende sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno, e verrà riattivata dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio.

Più precisamente, il Premio Annuo Lordo minimo è stato calcolato sulla base dei parametri previsti nella "SEZIONE PREMI E MASSIMALI".

Si intendono assicurati tutti gli Affiliati/Tesserati alla F.P.I. che sono in regola con i versamenti delle quote associative anche se la data di affiliazione/tesseramento fosse antecedente alla stipula della seguente convenzione, ma esclusivamente per i sinistri occorsi successivamente al 31.12.2019.

Art. 4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero. Per USA e Canada relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro, servizio, di rappresentanza e sportivo, sono esclusi gli eventi riconducibili ad atti di guerra, di terrorismo, e comunque escluse le sanzioni punitive e/o esemplari.

Art. 6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 7. Altre assicurazioni

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all' Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Art. 8. Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 9. Foro competente

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e /o domicilio dell'Assicurato.

Art.10. Tracciabilità dei flussi finanziari Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, l'Ente, la Società e l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

DEFINIZIONI

Assicurato: La F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana, le Società ed Associazioni ad essa Affiliate, gli Organi Centrali e Periferici ed i suoi Tesserati.

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto.

Cose: Sia gli oggetti materiali, sia gli animali

Franchigia: È l'importo e/o la percentuale prestabilito/a che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

Indennizzo: La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Premio: La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Società affiliate: Le Società ed Associazioni in regola con il versamento della quota di affiliazione alla F.P.I.

Tesserato: Ogni singolo soggetto persona fisica, iscritto o aderente alla Contraente.

Massimale: L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.

Scoperto: L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1. Descrizione del rischio

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte dalla F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana, dai suoi Organi Centrali e Periferici,

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

dalle Associazioni / Società affiliate, e dai suoi Tesserati in relazione e nel rispetto di quanto previsto nello statuto federale, ivi compresa la conduzione e l'esercizio di palestre o parte di esse, in caso di centri polisportivi, in relazione alle attività perseguite nello statuto FPI, sia direttamente da parte dell'Ente che dalle Società affiliate in regola con la quota associativa. Qualora tutte le suddette attività vengano svolte da Terzi, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare al soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni riportate nell'art. 9:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.);
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
- uso e gestione di fabbricati di proprietà e non, attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
- attività ricreative ludico culturali, feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti.
- La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
- per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva;

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale :

- del Presidente e degli organi Direzionali della F.P.I.,
- dei Presidenti delle Associazioni/Società affiliate alla F.P.I.;

di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico culturali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: **tecnici, ufficiali di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo culturali, volontari di protezione civile e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo**, anche se non dipendenti o associati, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società ed Associazioni affiliate. Resta comunque esclusa la responsabilità personale dei tecnici/istruttori/trainer/insegnanti non muniti di tesserino Federale F.P.I.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Gli associati e/o tesserati del Contraente e/o soggetti di altre scuole/società sportive sono considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate terze (limitatamente ai danni corporali) nei confronti dell'Assicurato/Contraente.

- Dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di lavoro dei soggetti Assicurati.
- Degli associati /allievi /tesserati /iscritti per danni cagionati a terzi. Tali persone sono considerate terze nei confronti dell'Assicurato /Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

Gli atleti delle altre associazioni e/o società sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente, delle sue Società e Associazioni affiliate e/o aggregate ma non terze nei confronti degli associati, allievi, tesserati e/o iscritti del Contraente durante lo svolgimento delle attività sportive.

Attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 2. Limiti Territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero. Per USA e Canada relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro, servizio, di rappresentanza e sportivo, sono esclusi gli eventi riconducibili ad atti di guerra, di terrorismo, e comunque escluse le sanzioni punitive e/o esemplari.

Art. 3. Massimali

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Sezione "Massimali".

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale unico della garanzia RCT.

Art. 4. Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per:

- F.P.I., per i suoi Organi Centrali e Periferici;
- per le Associazioni / Società affiliate alla F.P.I. in regola con la quota associativa;
- per i Tesserati F.P.I. iscritti attraverso le suddette Associazioni e/o Società affiliate.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Art. 5. Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, esclusi i danni patrimoniali.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

Art. 6. Novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante della F.P.I.;
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Sono considerati Terzi fra di loro, limitatamente alle lesioni, gravi, gravissime o morte:

- i Tesserati, per tutte le attività previste dallo statuto ad esclusione degli incontri; sempre i Tesserati nei confronti della F.P.I. dei suoi Organi centrali, periferici e delle Società /Associazioni affiliate;

Sono considerati terzi fra di loro, per tutti i tipi di lesione subita:

- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 7. Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 8. Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 9. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori; nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.

k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 10. Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 250,00 per danni a cose/animali.

Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste.

Art. 11. Estensioni garanzia

Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

Cose consegnate

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 c.c., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, computer e telefoni cellulari, nonché i danni derivanti da incendio.

Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa.

Collaboratori

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

Danni da sospensione od interruzione di esercizio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Impianti sportivi e Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

Estensioni diverse

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.

- servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

- organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio di stands;
- servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
- operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi/ricreativi.
- esercizio di uffici, depositi, magazzini e delle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi.
- proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e delle attività assicurate in genere, compresi tribune, stadi e piscine.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate.

- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 12. Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per F.P.I. Federazione Pugilistica Italiana, per i suoi Organi Centrali e Periferici, per le Associazioni/Società affiliate in regola con le quote di Tesseramento.

Art. 13. Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (RCO)

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa nei confronti di eventuali collaboratori solo se contrattualizzati in base alle vigenti norme di legge

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Art. 14. Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 15. Esclusioni

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 16. Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 17 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker Mediass SpA, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

SEZIONE MASSIMALI

MASSIMALI

RCT € 5.000.000,00 unico;

RCO € 5.000.000,00 per evento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata.

